



Sentenza del 4 aprile 2011

Composizione

Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti,
decisione del 25 febbraio 2010.

Fatti:**A.**

Con decisione del 4 gennaio 2005 (doc. 143 a 150), cresciuta in giudicato senza essere stata contestata, la Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) ha riconosciuto a A._____, cittadino italiano nato il (...), coniugato dal 1964 con B._____, cittadina italiana nata (...), e padre di due figlie, attivo in Svizzera come operaio dal 1960 (doc. 238 a 240), il diritto ad una rendita svizzera di vecchiaia mensile di Fr. 1'703.- dal 1° gennaio 2005, sulla base di un reddito annuale medio di Fr. 43'860.-, di un periodo contributivo di 26 anni e della scala delle rendite 44. Nella decisione è stato specificato che per il calcolo della rendita di vecchiaia è stato fatto riferimento al periodo contributivo e alla scala delle rendite applicati al calcolo della mezza rendita d'invalidità svizzera attribuita all'assicurato dalla stessa SSIC, mediante decisione del 27 novembre 1986 (doc. 135), dal 1° agosto 1986, nella misura in cui gliene derivava un vantaggio, e ciò conformemente all'art. 33^{bis} cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

La rendita di vecchia dell'assicurato è stata in seguito adattata al rincaro dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC), competente in ragione del trasferimento del domicilio dei coniugi all'estero (...), ossia mensilmente Fr. 1'750.- a partire da gennaio 2007 (doc. 193) e Fr. 1'806.- da gennaio 2009 (doc. 196).

B.

In seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento da parte di B._____, già titolare di una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 1986, calcolata in funzione dei redditi del marito (copia incarto 756.7267.4014.36), la CSC ha emanato due decisioni l'11 novembre 2009, nelle quali ha riconosciuto all'assicurato (doc. 202 a 212) e alla sua consorte (copia incarto 756.7267.4014.36) il diritto a due rendite di vecchiaia mensili di Fr. 1'710.- ciascuna a decorrere dal 1° dicembre 2009, sulla base di un reddito annuale medio di Fr. 46'512.-, di un periodo contributivo di 26 anni e della scala delle rendite 44. Nella decisione di rendita dell'assicurato è stato precisato che, in conformità con il principio della ripartizione dei redditi sancito dall'art. 29^{quinquies} cpv. 3 LAVS, i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio comune, e

durante i quali entrambi risultavano assicurati, sono stati ripartiti ad attribuiti per metà a ciascuno di essi.

C.

Con scritto del 23 novembre 2009 (doc. 214), l'assicurato ha formulato opposizione alla CSC contro questa decisione, rilevando di avere pagato dei contributi durante 45 anni, e non solo 26 anni, e di non capire per quale motivo la sua rendita di vecchiaia di Fr. 1'806.- mensili, versatagli dal gennaio 2009, è stata ridotta a Fr. 1'710.- a fare stato dal 1° dicembre 2009.

D.

Dopo avere effettuato delle ricerche supplementari relative al periodo contributivo dal 1985 al 2004 (doc. 216 a 240), la CSC ha respinto l'opposizione mediante decisione del 25 febbraio 2010 (doc. 249 a 251), spiegando all'assicurato che, visto l'art. 35 cpv. 1 lett. a LAVS, secondo cui la somma delle rendite di vecchiaia di cui hanno diritto i due coniugi, ossia Fr. 3'612.- (1'806 + 1'806), non può superare il 150% dell'importo massimo risultante dalla scala delle rendite 44 applicabile, ossia Fr. 2'280.-, l'importo di Fr. 3'612.- deve essere ridotto a Fr. 3'420.- ($2'280 \times 150/100$), per cui l'assicurato ha diritto, a partire dal 1° dicembre 2009, ad una rendita mensile di Fr. 1'710.- ($3'420/2$), così come sua moglie.

E.

Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 23 marzo 2010, chiedendo, in sostanza, che la sua rendita d'invalidità sia calcolata sulla base di un periodo contributivo di 45 anni.

La CSC ha risposto il 21 maggio 2010, esponendo dettagliatamente in che modo la scala delle rendite e il reddito annuale medio sono stati ottenuti, ed ha concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata.

Con ordinanza del 26 maggio 2010, questo Tribunale ha invitato il ricorrente ad esprimersi sulla risposta della CSC entro un termine di trenta giorni, ma l'interessato non si è manifestato.

F.

Mediante scritto del 21 marzo 2011, la CSC ha fatto pervenire a questo Tribunale, su richiesta di quest'ultimo, una copia dell'incarto AVS concernente B._____.

Diritto:**1.**

1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).

1.2. Secondo l'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA)

2.

2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).

2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

3.

Secondo l'art. 29^{quinquies} cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi ("splitting"), in particolare quando entrambi hanno diritto alla rendita di vecchiaia.

Conformemente all'art. 33^{bis} cpv. 1 LAVS, le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita d'invalidità secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi di quelli per la rendita d'invalidità, se ne deriva un vantaggio all'avente diritto.

Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. a LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia.

4.

In concreto, il ricorrente non contesta davanti a questo Tribunale né lo "splitting" dei suoi redditi, né il fatto che la somma della sua rendita di vecchiaia e di quella di sua moglie non possa superare il 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia risultante dalla scala delle rendite 44 a lui applicabile. Egli contesta unicamente la scelta del periodo contributivo di 26 anni alla base del calcolo della sua rendita di vecchiaia, facendo valere che la CSC avrebbe invece dovuto riferirsi ad un periodo di 45 anni.

Ora, è assodato che il periodo contributivo effettivo del ricorrente corrisponde a 44 anni (doc. 238 a 240). Conformandosi all'art. 33^{bis} cpv. 1 LAVS, la CSC ha però calcolato la rendita di vecchiaia, nella decisione impugnata, in riferimento ai parametri considerati per la determinazione della mezza rendita d'invalidità attribuita al ricorrente dalla SSIC a decorrere dal 1° agosto 1986 (doc. 143 a 150), ossia, oltre ad un reddito annuale medio di Fr. 43'860.- e alla scala delle rendite 44, ad un periodo contributivo di 26 anni, il quale gli è più vantaggioso che il periodo di 44 anni. Infatti, come risulta dal foglio di calcolo agli atti (doc. 113 e 115), la rendita mensile stabilita in base agli stessi elementi di quelli presi in conto per la rendita AI, ammonta a Fr. 1'703.- dal gennaio 2005, mentre la rendita determinata in funzione delle basi di calcolo AVS, ossia una durata contributiva di 44 anni ed un reddito determinante di Fr. 37'980.-, sarebbe ammontata a Fr. 1'634 dal 1° gennaio 2005.

Ne discende che la CSC ha tenuto conto a giusto titolo, seguendo l'art. 33^{bis} cpv. 1 LAVS, di un periodo contributivo di 26 e del corrispondente reddito annuo netto determinante, e non di 44 anni, per il calcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente.

5.

Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione della CSC confermata.

6.

Ai sensi dell'art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.

7.

7.1. Secondo l'art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali.

7.2. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione:

- al ricorrente (Raccomandata A/R);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

La giudice unica:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: